

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2024, n. 272

Protocollo d'intesa Regione Puglia-Università di Bari per la collaborazione tra Università e SSR nella formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica. Approvazione schema tipo di accordo per le attività di tirocinio.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Gestione Giuridico Amministrativa del Personale Del Servizio Sanitario Regionale, Rapporti con l'Università, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati
- L'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, che prevede che "l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio". Tali Protocolli d'Intesa, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 1, devono essere "stipulati in conformità ad apposite linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della Salute, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il D.P.C.M. 24 marzo 2001, con cui sono state emanate le Linee guida concernenti i Protocolli d'intesa da stipulare tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
- L'art. 6 della Legge regionale n. 36/1994 che ha previsto, in attuazione del D.lgs. n. 502/92, che la Giunta Regionale istituisca, per ciascuna Azienda Ospedaliero-Universitaria del proprio territorio, una Commissione paritetica Regione-Università "con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni". Tale Commissione "è costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e n. 3 rappresentanti dell'Università. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata".

PREMESSO:

- La Regione Puglia, in applicazione del D.Lgs. n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 marzo 2001 innanzi citati, ha approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la collaborazione tra Università e SSR nella formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica mediante l'espletamento dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed i relativi allegati, protocollo successivamente sottoscritto in data 22 luglio 2008 dal Presidente della Giunta regionale e dal Rettore dell'Università degli Studi di Bari.
- L'art. 2 del Protocollo d'Intesa Regione – Università rubricato "Corsi di Laurea triennali e strutture

sedi delle attività formative” prevede al comma 4 che “eventuali ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza, necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea, possono essere soddisfatte attraverso strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. diverse dall’Azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso, ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, mediante la formalizzazione di ulteriori specifici rapporti di convenzione tra i soggetti interessati, finalizzati all’acquisizione di strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti”.

- L’art. 12 del Protocollo d’Intesa prevede che: “il presente accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali”

CONSIDERATO CHE:

- L’Università di Bari, con comunicazione a mezzo PEC acquisita al prot. AOO_183/ 12/10/2023/16224, indirizzata al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ha formalizzato la richiesta di approvazione dello Schema tipo di accordo tra l’Università di Bari, la Struttura Sanitaria Sede di Corso e il Soggetto Ospitante (struttura sanitaria pubblica del S.S.R. diverse dall’Azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso ovvero struttura sanitaria privata accreditata), per lo svolgimento di specifiche attività di tirocinio, in attuazione dell’art. 2, comma 4 del Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari sottoscritto in materia in data 22.7.2008;
- la Commissione Paritetica Regione – Università di Bari, riunitasi in data 25 gennaio 2024, in applicazione delle previsioni del Protocollo d’Intesa, ha esaminato le richieste formulate dall’Università di Bari e, giudicandole meritevoli di accoglimento, ha approvato all’unanimità il testo proposto, con la sola modifica, concordata tra le parti presenti, del riferimento nelle premesse del documento al D.M. 77 del 23 maggio 2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario proporre:

- l’approvazione dello Schema tipo di accordo tra l’Università di Bari, la Struttura Sanitaria Sede di Corso e il Soggetto Ospitante (struttura sanitaria pubblica del S.S.R. diverse dall’Azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso ovvero struttura sanitaria privata accreditata), per lo svolgimento di specifiche attività di tirocinio, in attuazione dell’art. 2, comma 4 del Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari sottoscritto in materia in data 22.7.2008, nei termini concordati nella Commissione paritetica del 25 gennaio 2024, come da Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo Schema tipo di accordo tra l'Università di Bari, la Struttura Sanitaria Sede di Corso e il Soggetto Ospitante (struttura sanitaria pubblica del S.S.R. diverse dall'Azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso ovvero struttura sanitaria privata accreditata), per lo svolgimento di specifiche attività di tirocinio, in attuazione dell'art. 2, comma 4 del Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari sottoscritto in materia in data 22.7.2008, nella versione approvata dalla Commissione paritetica Regione - Università di Bari del 25 gennaio 2024, come da Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che ciascuna Azienda del SSR potrà procedere alla sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento delle attività di tirocinio, adoperando lo schema tipo di cui all'allegato del presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, all'Università di Bari;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Le Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P.O.: **Giuseppe Capaldo**

Il Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": **Antonella Caroli**

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": **Mauro Nicastro**

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: **Vito Montanaro**

L'Assessore: **Rocco Palese**

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo Schema tipo di accordo tra l'Università di Bari, la Struttura Sanitaria Sede di Corso e il Soggetto Ospitante (struttura sanitaria pubblica del S.S.R. diverse dall'Azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso ovvero struttura sanitaria privata accreditata), per lo svolgimento di specifiche attività di tirocinio, in attuazione dell'art. 2, comma 4 del Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari sottoscritto in materia in data 22.7.2008, nella versione approvata dalla Commissione paritetica Regione - Università di Bari del 25 gennaio 2024, come da Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che ciascuna Azienda del SSR potrà procedere alla sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento delle attività di tirocinio, adoperando lo schema tipo di cui all'allegato del presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, all'Università di Bari;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente

MICHELE EMILIANO

SGO/DEL/2024/00018

SCHEMA TIPO DI ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AZIENDA SANITARIA SEDE DI CORSO DEL CORSO DI STUDIO - E LA STRUTTURA , PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE L ... /SNT ...) ANNI ACCADEMICI ____/____-____/____-____/____), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA/UNIVERSITA' DI BARI SOTTOSCRITTO IN MATERIA IN DATA 22.7.2008

TRA

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro C.F. 80017210727, nella persona del suo legale rappresentante Magnifico Rettore Prof Stefano Bronzini, nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica in Bari, alla Piazza Umberto I n.1 – Palazzo Ateneo p, nel prosieguo “*Università*”

E

L'A.S.L./A.O.U sede del Corso di Studio - in , C.F. n. e Partita I.V.A. , nella persona del suo legale rappresentante , nato a , il , domiciliato per la carica in , alla Via , nel prosieguo “*Struttura Sanitaria di Sede*”

E

La Struttura sede di tirocinio⁽¹⁾ - CF/Partita I.V.A. , nella persona del suo legale rappresentante , nato a , il , e domiciliato per la carica in , alla Via..... , nel prosieguo “*Struttura Sanitaria Ospitante*”

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i. le Università e le Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- ai sensi dell'articolo 7, lettera b) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24.5.2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando nelle aziende ospedaliero – universitarie, nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nelle istituzioni private accreditate, le strutture presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del surrichiamato decreto legislativo;
- i requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture presso le quali svolgere i corsi sono quelli stabiliti dal D.I. del 24.9.1997, che restano validi, giusto articolo 6 bis del D.Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii., fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1° del citato articolo;
- in data 22.7.2008 l'Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa e relativi allegati, per la disciplina dei principi generali dei rapporti fra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università, ai fini del funzionamento e della gestione dei corsi di laurea triennali e magistrali nelle professioni sanitarie attivati presso la stessa Università;
- in attuazione del suddetto Protocollo di Intesa e secondo lo schema di convenzione ivi allegato sub C, sono stati sottoscritti specifici accordi tra l'Università e le strutture sanitarie sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, tenute altresì ad assicurare l'espletamento delle attività di tirocinio pratico-formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea;
- in particolare l'Università e l'ASL.../Azienda/Ente/, individuata quale sede di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, hanno sottoscritto l'accordo attuativo in data

NOTA (1): Struttura sanitaria pubblica del SSR o Struttura sanitaria provata accreditata (in questo ultimo caso è necessario inserire i dati relativi all'accreditamento)

SGO/DEL/2024/00018

- nel prosieguo, a fronte delle criticità in materia di tutoraggio per i Corsi di Laurea di che trattasi, la Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari ex articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994, ha approvato lo schema di Convenzione sub allegato D al Protocollo d'Intesa vigente in materia, da stipulare nelle ipotesi in cui nella struttura sanitaria sede di Corso siano assenti (o non siano presenti in numero sufficiente) le professionalità che possano rivestire la qualifica di tutors;
- l'articolo 2, comma 4, dello sopra richiamato Protocollo di Intesa ha altresì previsto: <<eventuali ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza, necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea, possono essere soddisfatte attraverso strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. diverse dall'azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso, ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, mediante la formalizzazione di ulteriori specifici rapporti di convenzione tra i soggetti interessati, finalizzati all'acquisizione di strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti>>;
- il Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 20.06.2023), ha espresso parere favorevole alla stipula del presente accordo attuativo;
- il D.M. n.77 del 23.05.2022 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", alle cui prescrizioni le Regioni debbono adeguarsi;
- la Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari ex articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994 (seduta del 25.01.2024) ha approvato il presente schema di Convenzione a valere quale allegato E al Protocollo d'Intesa vigente in materia, da stipulare nelle ipotesi in cui il Consiglio di Corso di Laurea individui ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza, necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea, che possono essere soddisfatte attraverso strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. diverse dall'azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso, ovvero presso strutture sanitarie private accreditate; in particolare la stessa Commissione Paritetica ha previsto l'esplicito riferimento al Decreto Ministero Salute/MEF n.77 del 23.05.2022 << Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale>>, ferma restando la prescrizione che anche presso le ulteriori sedi di tirocinio sia sempre assicurato la figura di uno o più Tutor, nel rispetto degli standard "rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1, di cui al D.I. 24.9.1997 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n... del... ha approvato il presente schema di convenzione allegata sub E al vigente Protocollo d'Intesa, autorizzandone la stipula da parte delle strutture sanitarie del SSR individuate quali sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie;
- il Consiglio del Dipartimento Universitario di Ricerca di (seduta del), su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in (seduta del....) ad esso afferente, valutate le necessità formative dallo stesso rappresentate (allegato sub 1), ha espresso parere favorevole alla stipula del presente accordo attuativo, finalizzato allo svolgimento di specifiche attività di tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in
- che si rende necessario procedere al convenzionamento con qualificate Aziende ed Enti ubicati sul territorio, al fine di consentire, per il tempo strettamente necessario, lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo di cui all'Allegato 1.
- il Soggetto ospitante, con nota prot.n.... del, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di apposita convenzione finalizzata ad accogliere presso le proprie strutture, ai fini didattici integrativi, gli studenti di cui sarà fatta richiesta di anno in anno, anche in base al numero di iscrivibili al Corso di Laurea nelle Professioni Sanitarie determinato da apposito Decreto Ministeriale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Finalità

SGO/DEL/2024/00018

Il presente Accordo è stipulato per lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea di, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze formative descritte sub allegato 1.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 2 – Tirocinio pratico-formativo

L'attività pratico-formativa è organizzata e supervisionata dal Coordinatore del tirocinio designato dal Consiglio dei rispettivi Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ed è seguita da uno o più Tutor della Struttura Sanitaria Ospitante, nel rispetto dello standard "rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1".

Il tirocinio consisterà nella partecipazione degli studenti alle attività sanitarie della stessa Struttura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi descritti sub allegato 1.

Il tipo e la misura della partecipazione saranno concordati con i tutor, il responsabile dell'Ente ed il Coordinatore del tirocinio del Corso di Laurea.

All'inizio di ogni anno accademico Coordinatore del Corso di Laurea comunicherà alla Struttura sede di tirocinio, l'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati (allegato 2).

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale della Struttura Sanitaria Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive.

In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria Ospitante si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria Ospitante, alcun diritto di tipo retributivo.

Nello svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo gli studenti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del Corso di Laurea;
- osservare i regolamenti vigenti presso il Soggetto ospitante e le disposizioni impartite dal tutor;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio il responsabile della Struttura Sanitaria Ospitante o un suo delegato dovrà controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze e delle attività svolte, il diario personale dello studente (allegato 3).

ARTICOLO 3 – Tutor clinico

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al presente accordo attuativo, il Soggetto ospitante assicura la presenza di tutor appartenenti allo specifico profilo professionale del corso ed in possesso di titolo di studio specifico del profilo (Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge n.42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000) e garantendo il rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1.

I compiti del tutor clinico di tirocinio sono:

- concorrere all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisionare e guidare gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valutare e certificare ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

SGO/DEL/2024/00018

Il personale cui conferire il ruolo di tutor è individuato a seguito di valutazione del curriculum effettuata dal Responsabile legale della Struttura ospitante, previo parere del Consiglio di Corso di Studio.

Per consentire le procedure previste, il Soggetto Ospitante si impegna a dare comunicazione a Coordinatore del tirocinio del Corso di Laurea con sede presso l'ASL.../Azienda/Ente/Istituto ecc., i nominativi del proprio personale all'uopo individuato per assumere le funzioni di tutor.

Il mantenimento degli standard di personale assegnato alle funzioni di tutor deve essere confermato di anno in anno dal Soggetto Ospitante all'Azienda.

Qualora la verifica di tali standard di personale riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

Comporterà, del pari, la revoca dell'attività formativa, il mancato adeguamento a nuovi standard previsti da leggi sopraggiunte ovvero a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale o da parte del Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

ART.4 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura Sanitaria Ospitante si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 D.L.vo n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura Sanitaria Ospitante, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione contestualmente all'Università degli Studi di Bari - Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione - universitabari@pec.it e alla Struttura Sanitaria di Sede.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza presso la Struttura Sanitaria Ospitante il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Art. 5 (Trattamento dati personali)

La Struttura Sanitaria Ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dalla Struttura Sanitaria Ospitante, è altresì, tenuto a: - seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali; - segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale; mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne

SGO/DEL/2024/00018

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Struttura Sanitaria Ospitante dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

ART.6 (Formazione dei formatori)

La Struttura Sanitaria Ospitante promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea..... ed organizzati dalla Struttura stessa.

ARTICOLO 7 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa agli studenti universitari per responsabilità civile e per infortuni relativamente a danni connessi all'attività formativa istituzionale.

La Struttura Sanitaria Ospitante, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ARTICOLO 8 (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Per i fini e gli effetti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e della normativa connessa, gli studenti tirocinanti, nello svolgimento delle attività di tirocinio sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Il Soggetto Ospitante garantisce agli studenti tirocinanti:

- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione specifica in materia di sicurezza connessa alle tipologie di attività svolte dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- misure e dispositivi di protezione individuale, come per legge.

ARTICOLO 9 (Servizi agli studenti)

La Struttura Sanitaria Ospitante provvederà a garantire agli studenti tirocinanti:

- locali per attività didattiche correlate al tirocinio. L'arredamento, le utenze, le strumentazioni, i materiali e la manutenzione degli ambienti di proprietà destinati a tali attività, cedono a carico della Struttura Sanitaria Ospitante;
- spogliatoi;
- locali idonei per il consumo dei pasti / accesso alla mensa aziendale;
- divise e materiale didattico.

ARTICOLO 10 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura Sanitaria Ospitante può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta riservata indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

ARTICOLO 11 (Oneri assicurativi e finanziari)

Gli oneri assicurativi e finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura Sanitaria Ospitante.

SGO/DEL/2024/00018

Il Soggetto Ospitante si impegna, per il personale dipendente assegnato alle attività formative del Corso di Studio di, a riconoscerne l'attività in termini di crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio, ai sensi del par. 3 della determina della CNFN (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) del 17 luglio 2013.

ARTICOLO 12 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Accordo Attuativo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 13 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e decorre dalla data di sottoscrizione.

Il presente Accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi o alla sottoscrizione del nuovo Protocollo d'Intesa Regione/Università in materia, ovvero in conseguenza di verificate esigenze didattiche ed organizzative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché al Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di Bari in materia.

ARTICOLO 14 (Disposizioni Finali)

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa, ex articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso

Il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria Ospitante

SGO/DEL/2024/00018

ALLEGATO 2

PROGRAMMAZIONE DEL TIROCINIO PRESSO (*....Struttura Sanitaria Ospitante.....*)

Corso di Laurea in

ANNO ACCADEMICO

PERIODO	NOMINATIVO STUDENTE IN TIROCINIO	ANNO DI CORSO
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		

DATA: _____

FIRMA: _____

(Il Coordinatore del Corso di Laurea)

ALLEGATO 3 – pagina 1

DIARIO DEL TIROCINANTE PRESSO (...Struttura Sanitaria Ospitante.....)

ANNO ACCADEMICO

Nominativo:

Nato/a a: Prov. (.....) il

Codice Fiscale:

iscritto/a al Anno di corso del Corso di Laurea

matricola n.....

Struttura Sanitaria Ospitante

Presidio

Servizio/Reparto

Tutor:

Periodo di tirocinio: dal al

Valutazione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATA : _____

FIRMA: _____

(Il Tutor clinico)

(Studente in tirocinio)

